



# COMUNE DI STIMIGLIANO

COMUNE DI STIMIGLIANO  
PUBBLICATO ALL'ALBO ON LINE

DAL 20.10.2022 AL 06.11.2022

AL N. 457

## ORDINANZA DEL SINDACO

**N. 41 DEL 20-10-2022**

---

**OGGETTO:** Limitazione temporanea di transito dei veicoli dal giorno 21 Ottobre 2022 fino a conclusione lavori urgenti su Via Francesco Eusepi proroga ordinanza n. 39 del 18.10.2022

---

L'anno duemilaventidue addì venti del mese di ottobre, il Sindaco Gilardi Franco

### ORDINA

**VISTA** la comunicazione della Società APS "Acqua Pubblica Sabina" giunta al nostro protocollo al numero 7057 del 14.10.2022 nella quale si comunica la necessità di provvedere ad interventi per i lavori di riparazione della rete fognaria sul tratto stradale comunale di Via Francesco Eusepi e considerato che durante lo svolgimento dei lavori in oggetto si è reso necessario provvedere ad ulteriori manutenzione che rendono necessaria la proroga dell'Ordinanza di chiusura precedentemente emanata

**DATO ATTO** di disporre pertanto l'istituzione temporanea del divieto di transito presso Via Francesco Eusepi, al fine di consentire agli operai autorizzati l'esecuzione dei lavori a partire dalle ore 00:00 del giorno 21 Ottobre 2022 fino a conclusione dei lavori;

**RITENUTO** necessario dover provvedere a limitare il transito nella suddetta area per garantire la pubblica e privata incolumità;

**VISTO** il D. Lgs del 18/08/2000 n. 267;

**VISTO** l'art. 7 del D. Lgs. N° 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e sue successive modifiche e integrazioni;

### ORDINA

**IL DIVIETO DI TRANSITO DEI VEICOLI SU TUTTA LA VIA , DALLE ORE 00:00 DEL GIORNO 21 OTTOBRE 2022 FINO A CONCLUSIONE DEI LAVORI**

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D. Lgs.30 Aprile 1992 n. 285 la presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Stimigliano, consultabile sul sito web istituzionale;

Ai sensi dell'art. 38 comma 2 D. Lgs. N° 285 del 30 Aprile 1992 n. 285 gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di installazione di appositi segnali stradali e/o transenne;

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge;

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 20 Marzo 1865 n. 2248 (all.E) e dell'art. 4 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 chiunque ritenga la presente ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro i termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui ne abbia avuta piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

**DISPONE** che:

- Il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio, e sul sito web istituzionale comunale
- Il presente provvedimento venga trasmesso all'APS, Stazione del Comando dei Carabinieri ed alla Prefettura di Rieti

**Ai contravventori delle suddette disposizioni, ove ne ricorra la necessità, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie, sarà applicata anche la sanzione accessoria della rimozione del veicolo.**

*Sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza la Polizia Locale e gli altri organi di cui all'art. 12 del D.Lgs 30 Aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada).*

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL SINDACO**  
Dott. Franco Gilardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa